DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, PER LA SISTEMAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 16

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.".

Versione in vigore dal 9 febbraio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-accelerare-la-concessione-delle-agevolazioni/art-16-disposizioni-in-materia-di-interventi-cofinanziati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it